

**<<ARCOBALENO FUND>>**

Société d'Investissement à Capital Variable

**L-2449 Luxembourg**

4, boulevard Royal

R.C.S. Luxembourg, sezione B numero 94 352

Costituita in base ad atto ricevuto dal Notaio Henri HELLINCKX, notaio residente in Mersch, in data 24 giugno 2003, pubblicato nel Mémorial C, numero 781 del 25 luglio 2003.

**MODIFICA**

<b>Data</b>	<b>Notaio</b>	<b>Pubblicazione</b>
27-04-2004	H HELLINCKX	C

**STATUTO COORDINATO**

**Titolo I**

**DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA – OGGETTO**

**Art. 1 – Denominazione**

Fra i sottoscrittori e tutti coloro che potranno divenire titolari di azioni emesse come indicato di seguito, è costituita una società per azioni ("*Société anonyme*") nella forma di "Società di investimento a capitale variabile" ("*Société d'Investissement à Capital Variable*"), con la denominazione **ARCOBALENO FUND** (di seguito la "Società").

**Art. 2 – Sede Legale**

La sede legale della Società è istituita in Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. Succursali, affiliate o altri uffici potranno essere istituiti nel Granducato del Lussemburgo o all'estero (ma in nessun caso negli Stati Uniti d'America, o suoi territori e possedimenti) per deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione ritenga che si siano manifestati o siano di imminente manifestazione straordinari eventi politici o militari, eventi che potrebbero interferire con le normali attività della Società nella sua sede legale o con l'agevolezza delle comunicazioni fra detto ufficio e persone all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale; dette misure temporanee non avranno alcun effetto sulla nazionalità della società che, nonostante il trasferimento temporaneo della propria sede legale, resterà una società del Lussemburgo.

### **Art. 3 – Durata**

La Società è costituita a tempo indeterminato.

### **Art. 4 – Oggetto**

L'oggetto esclusivo della Società è l'investimento dei fondi a propria disposizione in valori mobiliari ed altre attività consentite dalla legge, allo scopo di ripartire i rischi di investimento ed offrire ai propri azionisti i vantaggi della gestione delle proprie attività.

La Società potrà adottare qualsiasi misura ed effettuare qualsiasi operazione che riterrà utile per la realizzazione e lo sviluppo del proprio oggetto sociale, nella misura massima consentita dalla legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo (di seguito "la Legge").

## **Titolo II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI – VALORE PATRIMONIALE NETTO**

#### **Art. 5. Capitale sociale – Categorie di azioni**

Il capitale della Società sarà rappresentato da azioni interamente liberate senza valore nominale e sarà in ogni momento uguale al totale delle attività nette della Società in conformità al successivo articolo 11. Il capitale sociale minimo, in conformità a quanto stabilito dalla legge, sarà pari a unmilione duecentocinquanta mila Euro (€ 1.250.000-). Il capitale iniziale è di trentunomila Euro (€ 31.000-), suddiviso in trecentodieci (310) azioni senza valore nominale. Il capitale minimo della Società deve essere raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la Società è stata autorizzata come organismo di investimento collettivo ai sensi della Legge lussemburghese.

Il consiglio di amministrazione istituirà un portafoglio di attività costituente un comparto nel significato di cui all'Articolo 133 della Legge, così come modificata, per una o più categorie di azioni, secondo le modalità descritte di seguito all'Articolo 11. Nel rapporto tra azionisti, ciascun portafoglio di attività sarà investito a vantaggio esclusivo del Comparto e della categoria di azioni di pertinenza. Tutti i debiti, gli impegni e le obbligazioni attribuibili ad un particolare Comparto e categoria di azioni vincolerà soltanto il Comparto o la categoria di azioni di pertinenza. Per quanto riguarda il rapporto tra azionisti, ciascun Comparto e categoria saranno trattati come entità separate.

Secondo le determinazioni del consiglio di amministrazione, le azioni da emettersi, in conformità al successivo articolo 7, potranno appartenere a diverse categorie. I proventi della emissione di ciascun Comparto o categoria di azioni saranno investiti in valori mobiliari di qualsiasi natura ed in altre attività consentite dalla legge, in considerazione della politica di investimento determinata dal consiglio di amministrazione per il Comparto istituito con riguardo alla categoria di azioni interessata, tenuto conto dei limiti all'investimento previsti dalla legge o determinati dal consiglio di amministrazione.

Allo scopo di determinare il capitale della Società, le attività nette attribuibili a ciascuna categoria di azioni, se non espresse in Euro, saranno convertite in Euro, ed il capitale sarà rappresentato dal totale delle attività nette di tutte le categorie di azioni.

#### **Articolo 6. Forma delle azioni**

(1) Il consiglio di amministrazione determinerà se la Società emetterà azioni al portatore e/o in forma nominativa. In caso di emissione di certificati di azioni al portatore, questi saranno emessi nella forma prescritta dal consiglio di amministrazione e recheranno sulla facciata l'annotazione che essi non possono essere trasferiti a Soggetti non autorizzati (come definiti di seguito all'articolo 10) o persone giuridiche costituite da, o a favore di, Soggetti non autorizzati.

Tutte le azioni nominative emesse della Società saranno iscritte nel registro degli azionisti che sarà tenuto dalla Società o da una o più persone designate a tal fine dalla Società, e tale registro conterrà il nominativo di ogni intestatario della registrazione di azioni nominative, la sua residenza o domicilio eletto, come indicato alla Società, il

numero delle azioni nominative detenute dal titolare della registrazione e l'importo pagato per ogni azione frazionata.

L'iscrizione del nominativo dell'azionista nel registro delle azioni attesta la titolarità del possesso di tali azioni nominative da parte dell'azionista. La Società deciderà se all'azionista dovrà essere consegnato un certificato relativo a tale iscrizione o se questi dovrà ricevere una conferma scritta della sua partecipazione azionaria.

In caso di emissione di azioni al portatore, le azioni nominative potranno essere convertite in azioni al portatore e le azioni al portatore potranno essere convertite in azioni nominative, a richiesta dell'azionista. Il cambio di azioni nominative in azioni al portatore sarà effettuato mediante l'annullamento dell'eventuale certificato dell'azione nominativa, l'attestazione che il cessionario non è un Soggetto non autorizzato e l'emissione di uno o più certificati rappresentativi di azioni al portatore in luogo di quelle nominative, e sarà effettuata un'annotazione nel registro degli azionisti al fine di evidenziare tale annullamento. Il cambio di azioni al portatore in azioni nominative sarà effettuato mediante l'annullamento del certificato rappresentativo dell'azione al portatore, ed, eventualmente, l'emissione del certificato di azione nominativa in luogo di quello al portatore; sarà effettuata un'annotazione nel registro degli azionisti al fine di evidenziare tale emissione. E' facoltà del consiglio di amministrazione porre il costo di tale operazione di cambio a carico dell'azionista che ne faccia richiesta.

Prima che le azioni vengano emesse al portatore e prima che le azioni nominative vengano convertite in azioni al portatore, la Società potrà richiedere garanzie, soddisfacenti per il consiglio di amministrazione, che tale emissione o tale cambio non abbiano come effetto il possesso di tali azioni da parte di un Soggetto non autorizzato.

Due amministratori sottoscriveranno i certificati azionari. Tali sottoscrizioni saranno manuali, oppure stampate o in facsimile. Tuttavia, una persona a ciò debitamente autorizzata dal consiglio di amministrazione potrà apporre una di tali sottoscrizioni; in quest'ultimo caso tale sottoscrizione sarà manuale. La Società potrà emettere temporaneamente certificati azionari nella forma determinata dal consiglio di amministrazione.

(2) In caso di emissione di azioni al portatore, la cessione di tali azioni sarà effettuata mediante consegna dei relativi certificati azionari. La cessione di azioni nominative sarà effettuata: (i) se sono stati emessi certificati azionari, con la consegna alla Società del certificato o dei certificati rappresentativi di tali azioni unitamente ad altri strumenti di cessione soddisfacenti per la Società, e (ii) se non è stato emesso alcun certificato azionario, con dichiarazione scritta di cessione da iscrivere nel registro degli azionisti, datata e sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o da persone in possesso di idonei poteri di rappresentanza ad agire in tal senso. Ogni cessione di azioni nominative sarà annotata nel registro degli azionisti; tale iscrizione sarà sottoscritta da uno o più amministratori o funzionari della Società o da una o più persone a ciò debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione.

(3) Gli azionisti aventi diritto a ricevere le azioni nominative forniranno alla Società un indirizzo al quale potranno essere inviati tutti gli avvisi e comunicazioni. Tale indirizzo sarà altresì annotato nel registro degli Azionisti.

Un azionista potrà, in ogni momento, modificare il proprio indirizzo annotato nel registro degli azionisti per mezzo di comunicazione scritta alla sede legale Società, o al diverso indirizzo che dovesse essere stabilito dalla Società di volta in volta.

(4) Se l'azionista è in grado di fornire la prova, a soddisfazione della Società, che il certificato azionario è stato sottratto, danneggiato o distrutto, allora a sua richiesta potrà essere emesso un duplicato del certificato azionario alle condizioni e con le garanzie, inclusa, ma non soltanto, una polizza rilasciata da una compagnia di assicurazione, che saranno decise dalla Società. All'emissione del nuovo certificato azionario, sul quale

sarà annotato che si tratta di un duplicato, il certificato originario, al posto del quale è stato emesso il nuovo certificato, sarà invalidato.

I certificati danneggiati potranno essere annullati dalla Società e sostituiti da nuovi certificati.

La Società potrà, a propria discrezione, addebitare all'azionista i costi di un duplicato o di un nuovo certificato azionario e tutte le spese ragionevoli in cui la Società sia incorsa a causa della relativa emissione e registrazione o a causa dell'annullamento del certificato azionario originario.

(5) La Società riconoscerà soltanto un singolo possessore per azione. Se una o più azioni sono possedute congiuntamente o se è in discussione la titolarità dell'azione, tutte le persone che reclamano un diritto su tale/i azione/i dovranno designare un solo procuratore che rappresenti tale/i azione/i nei confronti della Società. La mancata designazione di tale procuratore implicherà una sospensione del diritto di voto relativo a tale azione.

(6) La Società potrà decidere di emettere azioni frazionate. Tali azioni frazionate non daranno diritto al voto ma daranno diritto di partecipare in misura proporzionale alle attività nette attribuibili alla categoria di azioni. In caso di azioni al portatore, saranno emessi soltanto certificati relativi ad azioni intere.

#### **Art. 7. Emissione di azioni**

Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad emettere, in qualsiasi momento, senza restrizioni, un numero illimitato di azioni interamente liberate, senza riservare agli azionisti esistenti alcun diritto di prelazione alla sottoscrizione delle nuove azioni da emettere.

Il consiglio di amministrazione potrà imporre limitazioni sulla frequenza delle emissioni di azioni nell'ambito di qualsiasi categoria di azioni; il consiglio di amministrazione, in particolare, potrà decidere che le azioni di ciascuna categoria siano emesse soltanto durante uno o più periodi di offerta o alla diversa periodicità prevista nei documenti di vendita delle azioni della Società.

Quando la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo per azione al quale tali azioni sono offerte, corrisponderà al valore patrimoniale netto per azione della categoria in questione, determinato in conformità al successivo Articolo 11, il Giorno di Valutazione (definito di seguito all'articolo 12), stabilito in conformità alla politica determinata di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Tale prezzo potrà essere maggiorato delle commissioni di vendita applicabili, da corrispondere ai diversi intermediari finanziari, in base a quanto deliberato di volta in volta dal consiglio di amministrazione. Il prezzo così determinato dovrà essere pagato entro il periodo stabilito dal consiglio di amministrazione, che non potrà superare i cinque (5) giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione applicabile.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare ad un amministratore, dirigente, funzionario e altro agente debitamente autorizzato, il potere di accettare sottoscrizioni, di ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni da emettere e di consegnarle.

La società potrà acconsentire all'emissione di azioni quale corrispettivo per il conferimento in natura di titoli, in conformità alle condizioni prescritte dalla legge lussemburghese, ed in particolare l'obbligo di produrre una relazione di stima da parte del revisore della Società ("*réviseur d'entreprises agréé*") ed alla condizione che tali titoli siano conformi all'oggetto ed alla politica dell'investimento del Comparto interessato.

#### **Art. 8. Rimborso di azioni**

L'azionista può richiedere il rimborso di tutte o di una parte delle proprie azioni della Società, nei termini e con le procedure stabilite dal consiglio di amministrazione nei documenti di vendita delle azioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Atto costitutivo.

Il prezzo di rimborso per azione sarà pagato entro un periodo determinato dal consiglio di amministrazione che non potrà superare i sette (7) giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione applicabile, in conformità alla politica stabilita dal consiglio di amministrazione di volta in volta, a condizione che gli eventuali certificati azionari e i documenti di cessione siano stati ricevuti dalla Società, salve le disposizioni di cui al successivo articolo 12.

Il prezzo di rimborso sarà pari al valore patrimoniale netto per azione del Comparto o della categoria interessati, determinato in conformità al successivo Articolo 11, al netto di eventuali oneri e commissioni, nella misura stabilita nei documenti di vendita delle azioni. Il prezzo di rimborso applicabile potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina nella valuta applicabile, secondo quanto determinerà il consiglio di amministrazione.

Se, per effetto della richiesta di rimborso, il numero oppure il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute da un azionista in un qualsiasi Comparto o categoria di azioni dovesse scendere al di sotto del numero o del valore stabilito dal consiglio di amministrazione, allora la Società potrà decidere che tale richiesta venga considerata come richiesta di rimborso per l'intero ammontare delle azioni, di quel Comparto o categoria, detenute da tale azionista.

Nel caso in cui le richieste di rimborso delle azioni di qualsiasi Comparto, da eseguirsi in un certo Giorno di Valutazione, dovessero superare la misura del 10% delle azioni di quel Comparto in emissione in tale Giorno di Valutazione, la Società potrà limitare il numero dei rimborsi al 10% del numero totale delle azioni di tale Comparto in emissione in tale Giorno di Valutazione, al fine di tutelare gli interessi degli azionisti, e tale limitazione si applicherà a tutti gli azionisti che offrano in riscatto le proprie azioni di tale Comparto in tale Giorno di Valutazione proporzionalmente alle azioni di tale Comparto da questi offerte in riscatto. Il rimborso non eseguito quel giorno sarà eseguito il Giorno di Valutazione successivo e sarà negoziato in quel Giorno di Valutazione fermo restando il predetto limite relativo alle priorità rispetto alle richieste di rimborso ricevute successivamente.

Nel caso in cui sia posticipata in tal modo l'esecuzione delle richieste di rimborso, la Società informerà di ciò gli azionisti interessati.

La società avrà il diritto, se il consiglio di amministrazione così decide, di soddisfare il pagamento di prezzi di rimborso nei confronti dell'azionista che vi acconsenta, mediante assegnazione all'azionista di investimenti in un portafoglio di attività costituite in rapporto a tale categoria o categorie di azioni di valore uguale (calcolato nei modi indicati nell'articolo 11), al Giorno di Valutazione in cui è calcolato il prezzo di rimborso, al valore delle azioni da rimborsare. In tal caso, la natura ed il tipo di attività da trasferire saranno determinati equamente e ragionevolmente, senza alcun pregiudizio per gli interessi degli altri titolari di azioni della categoria o categorie di azioni interessate, e la valutazione compiuta sarà confermata da una speciale relazione di un revisore della Società. I costi di un tale trasferimento saranno sopportati dal cessionario.

Tutte le azioni rimborsate saranno annullate.

#### **Art. 9. Conversione di azioni**

Salvo che sia diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione per determinati Comparti o categorie di azioni, l'azionista ha il diritto di richiedere la conversione di tutte o di una parte delle proprie azioni di un Comparto o categoria, in azioni di un altro Comparto o altra categoria, fatte salve le limitazioni stabilite con riguardo ai termini, condizioni e pagamento di oneri e commissioni che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il prezzo di conversione delle azioni da un Comparto e/o categoria in un altro Comparto e/o categoria sarà calcolato con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto dei due Comparti e/o categorie di azioni, calcolato nello stesso Giorno di Valutazione.

Se per effetto della richiesta di conversione il numero o il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute da un azionista in un qualsiasi Comparto e/o categoria di azioni scende al di sotto del numero o del valore determinato dal consiglio di amministrazione, allora la Società potrà decidere che tale richiesta venga considerata come richiesta di conversione per l'intero ammontare delle azioni di quella categoria detenute da tale azionista.

Le azioni che sono state convertite in azioni di un altro Comparto e/o categoria saranno annullate.

#### **Art. 10. Limiti al possesso di azioni**

La Società potrà limitare o impedire il possesso di azioni della Società da parte di persone, aziende o società qualora, a giudizio della Società, tale possesso possa recare danno ad essa, se risulta che tale possesso avviene in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari lussemburghesi o straniere, o se, per effetto di tale possesso, la Società verrebbe ad essere esposta a svantaggi fiscali o altri svantaggi finanziari cui altrimenti non sarebbe esposta (tali persone, aziende o società, che verranno individuati dal consiglio di amministrazione, saranno chiamati di seguito "Soggetti non autorizzati").

A tal fine, la Società:

- A. potrà rifiutare di emettere azioni o di iscrivere la cessione di azioni, ogni qual volta le risulti che tale iscrizione o cessione avrebbe, o potrebbe avere, come effetto, la proprietà nominale o beneficiaria di tali azioni da parte di un Soggetto non autorizzato; e
- B. potrà, in ogni momento, richiedere alla persona il cui nome è annotato, o alla persona che cerchi di far registrare il trasferimento delle azioni nel registro degli azionisti, di fornirle qualunque informazione, supportata da un affidavit, che ritenga necessaria allo scopo di determinare se vi sia o meno una titolarità beneficiaria in capo ad un Soggetto non autorizzato, o se tale registrazione determini una titolarità beneficiaria di azioni da parte di un Soggetto non autorizzato; e
- C. laddove risulti alla Società che un Soggetto non autorizzato, singolarmente o congiuntamente ad un'altra persona, sia il beneficiario di azioni, potrà ordinare a tale azionista di vendere le proprie azioni e di fornire alla società prova della vendita entro trenta (30) giorni da tale ordine. Se l'azionista non ottempera a tale ordine, la Società potrà riscattare o far riscattare coattivamente tutte le azioni detenute da tale azionista nei seguenti modi:
  - (1) la Società notificherà un secondo avviso ("avviso di acquisto") all'azionista che detenga azioni o risulti dal registro degli azionisti come titolare beneficiario delle azioni da acquistare, specificando quali sono le azioni da acquistare secondo quanto sopra indicato, le modalità di calcolo del prezzo di acquisto ed il nome dell'acquirente.

Detto avviso sarà notificato a tale azionista a mezzo di lettera raccomandata all'indirizzo dello stesso conosciuto o risultante dai registri della Società. Tale azionista sarà immediatamente obbligato a consegnare alla Società il certificato o i certificati azionari rappresentativi delle azioni specificate nell'avviso di acquisto.

Immediatamente dopo la chiusura dell'operazione alla data specificata nell'avviso di acquisto, tale azionista cesserà di essere il titolare delle azioni specificate in tale avviso; nel caso di azioni nominative il suo nominativo sarà cancellato dal registro degli azionisti, e, nel caso di azioni al portatore, il certificato o i certificati rappresentativi delle stesse saranno annullati.

- (2) Il prezzo al quale ognuna di tali azioni sarà acquistata (“il prezzo di acquisto”) si baserà sul valore patrimoniale netto per azione della categoria di pertinenza al Giorno di Valutazione specificato dal consiglio di amministrazione per il rimborso delle azioni della Società, immediatamente precedente la data dell’avviso di acquisto o immediatamente successiva alla restituzione del certificato o dei certificati rappresentativi delle azioni specificate in tale avviso, prendendo il prezzo inferiore, il tutto in conformità con il precedente articolo 8, detratto ogni onere di servizio previsto.
- (3) Il pagamento del prezzo di acquisto sarà reso disponibile all’ex possessore di tali azioni, di norma nella valuta stabilita dal consiglio di amministrazione per il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni della categoria interessata, e sarà depositato per il pagamento a tale possessore presso una banca del Lussemburgo o in altro luogo (specificato nell’avviso di acquisto) al momento della determinazione finale del prezzo di acquisto, successivamente alla restituzione del certificato o dei certificati azionari specificati in tale avviso, insieme alle cedole dei dividendi non maturati. Alla notifica dell’avviso di acquisto di cui sopra, l’ex possessore delle azioni ivi specificate non potrà più esercitare alcun diritto su tali azioni, né potrà reclamare alcunché nei confronti della Società o delle sue attività, ad eccezione del diritto di ricevere il prezzo di acquisto (senza interessi) da tale banca, successivamente all’effettiva consegna del certificato o dei certificati azionari di cui sopra. I proventi del rimborso, spettanti all’azionista in conformità alle disposizioni del presente paragrafo, non riscossi entro un periodo di cinque anni dalla data specificata nell’avviso di acquisto, non potranno più essere reclamati e verranno conferiti alla categoria o categorie di azioni interessate. Al consiglio di amministrazione sono attribuiti di volta in volta i poteri al fine di adottare tutte le misure necessarie per perfezionare tale conferimento e autorizzare ogni azione in tal senso per conto della Società.
- (4) L’esercizio da parte della Società del potere conferito dal presente Articolo non sarà messo in discussione o invalidato dalla circostanza che non sussisteva prova sufficiente del possesso di azioni da parte di un determinato soggetto o che l’effettivo possesso di azioni era diverso rispetto a quanto risultava alla Società alla data dell’avviso di acquisto, a condizione che, in tal caso, la Società abbia esercitato tali poteri agendo secondo buona fede.

Il termine “Soggetto non autorizzato”, impiegato nel presente Atto, non include né il sottoscrittore di azioni emesse al momento della costituzione della Società nel periodo in cui tale sottoscrittore detiene tali azioni, né il negoziatore di titoli che acquista azioni allo scopo di distribuirle in occasione dell’emissione di azioni da parte della Società.

I soggetti statunitensi, come definiti nel presente articolo, possono costituire una specifica categoria di “Soggetti non autorizzati”.

Laddove risulti alla Società che un Soggetto non autorizzato è un soggetto statunitense, il quale, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, detenga beneficiariamente azioni della stessa, la Società potrà riscattare o far riscattare coattivamente senza ritardo da qualsiasi azionista tutte le azioni detenute da tale azionista. In tal caso, non troverà applicazione la precedente clausola C (1)

Ogni qualvolta viene impiegata l’espressione “Soggetto statunitense” nel presente Atto costitutivo, tale espressione è da intendersi con riferimento ad un qualsiasi cittadino o residente negli Stati Uniti d’America (inclusa ogni società di capitali o di persone o altro ente costituito e disciplinato dalla legge degli Stati Uniti d’America o relativa suddivisione territoriale) ed ogni proprietà o *trust* soggetto alle imposte federali statunitensi sui redditi, indipendentemente dalla fonte di tale reddito.

### **Articolo 11. Calcolo del valore patrimoniale netto per azione**

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna categoria di azioni verrà calcolato nella valuta di riferimento (indicata nei documenti di vendita delle azioni) del relativo Comparto e, nella misura applicabile nell'ambito di un Comparto, verrà espresso nella valuta di quotazione per la relativa categoria di azioni. Esso verrà determinato in ogni giorno di valutazione (il Giorno di Valutazione), dividendo il patrimonio netto della Società attribuibile a ciascuna categoria di azioni, dato dal valore proporzionale delle sue attività al netto delle passività attribuibili a tale categoria in detto Giorno di Valutazione, per il numero di azioni in essere della relativa categoria, conformemente ai criteri di valutazione di seguito definiti. Il valore patrimoniale netto per azione può essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità decimale più vicina della valuta di riferimento, a seconda di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione. Se dal momento della determinazione del valore patrimoniale netto si sono verificate variazioni importanti nelle quotazioni dei mercati sui quali viene negoziata o quotata una parte rilevante degli investimenti attribuibili alla relativa categoria di azioni, la Società, al fine di tutelare gli interessi degli azionisti e della Società stessa, ha la facoltà di annullare la prima valutazione e di procedere ad una seconda valutazione. In tal caso, tutte le relative richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione verranno negoziate sulla base della seconda valutazione.

Il valore patrimoniale netto delle diverse categorie di azioni verrà valutato come segue:

#### **I. L'attivo della Società comprende:**

- 1) tutti i fondi liquidi disponibili o in deposito, inclusi gli interessi maturati su tali depositi;
- 2) tutte le cambiali, i titoli pagabili a vista e i conti esigibili (inclusi i proventi di titoli venduti e non ancora consegnati);
- 3) tutte le obbligazioni, gli strumenti a termine, i certificati di deposito, le azioni, i titoli, le obbligazioni, le obbligazioni nominative, i diritti di sottoscrizione, i *warrant* su valori mobiliari, le opzioni e gli altri titoli, gli strumenti finanziari e gli attivi simili di proprietà o sottoscritti dalla Società (a condizione che questa adotti provvedimenti conformi alle disposizioni di cui al seguente punto (a) riguardo alle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli causate dalla negoziazione di dividendi, diritti, o pratiche simili);
- 4) tutti i dividendi azionari, dividendi in contanti e distribuzioni in contanti spettanti alla Società, nella misura in cui la Società ne sia a conoscenza;
- 5) tutti gli interessi maturati sui titoli di proprietà della Società, salvo il caso in cui questi interessi siano inclusi o riflessi nella quota capitale di tali titoli;
- 6) le spese di costituzione della Società, compresi i costi di emissione e di distribuzione delle azioni della stessa, nella misura in cui non sono state ammortizzate;
- 7) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, ivi compresi i risconti attivi.

Il valore di tali attivi sarà determinato nel modo seguente:

(a) Il valore dei fondi liquidi disponibili o in deposito, delle cambiali, dei titoli pagabili a vista e dei conti esigibili, delle spese prepagate, dei dividendi e degli interessi dichiarati o dovuti ma non ancora riscossi sarà considerato equivalente all'intero valore degli stessi, salvo il caso in cui la riscossione dell'intero valore risulti improbabile, nel qual caso il relativo valore sarà determinato deducendo un importo ritenuto congruo al fine di rifletterne il reale valore.

(b) La valutazione degli attivi quotati o negoziati in qualsiasi borsa valori si basa sull'ultima quotazione nota sul mercato che si ritiene essere il principale mercato di negoziazione di tali attivi.

(c) La valutazione degli attivi negoziati in altri mercati regolamentati si basa sull'ultima quotazione nota.

(d) Se, nel caso di attivi non quotati o non negoziati in una borsa valori o in un altro Mercato Regolamentato, o se, nel caso di attivi quotati o negoziati in borsa o nei mercati regolamentati sopra menzionati, il prezzo determinato ai sensi dei precedenti punti (b) o (c) non rappresenta il valore reale di mercato degli attivi in questione, questi saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo stimato in base al principio di prudenza e in buona fede.

(e) Il valore di liquidazione dei contratti *future*, a termine e di opzione non negoziati in borsa o in altri mercati regolamentati sarà il loro valore di liquidazione netto determinato, ai sensi delle procedure fissate secondo buona fede dal consiglio di amministrazione in modo equo e ragionevole, su una base applicata coerentemente per ogni diverso tipo di contratto. Il valore di liquidazione dei contratti *future*, a termine e di opzioni negoziati in borsa o in altro Mercato Regolamentato sarà basato sull'ultimo prezzo di regolamento noto di tali contratti sulle borse e nei Mercati Regolamentati nei quali essi sono negoziati dalla Società, a condizione che, nel caso in cui non sia stato possibile liquidare il contratto *future*, a termine o di opzione nel giorno in cui è determinato il valore patrimoniale netto, la base per la determinazione del valore di liquidazione di detto contratto sia il valore ritenuto equo e ragionevole dal consiglio di amministrazione.

(f) Il valore degli strumenti del mercato monetario non quotati o non negoziati in borse valori o in altri Mercati Regolamentati, con vita residua inferiore a 12 mesi e superiore 90 giorni è ritenuto essere il valore nominale degli stessi, maggiorato degli interessi maturati sugli stessi. Gli strumenti del mercato monetario con vita residua di 90 giorni o inferiore saranno valutati sulla base del loro costo di ammortamento, che si avvicina al valore di mercato.

(g) Le quote di OICVM e/o altri OIC saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto per quota disponibile.

(h) I contratti swap su tassi d'interesse saranno valutati al loro valore di mercato determinato con riferimento alla curva dei tassi di interesse applicabile.

(i) Tutti gli altri titoli e attivi saranno valutati al valore equo di mercato stimato in buona fede ai sensi delle procedure fissate dal consiglio di amministrazione.

Il valore di tutte le attività e le passività denominate in valute diverse da quella di riferimento di un Comparto sarà convertito nella valuta di riferimento del Comparto utilizzando gli ultimi tassi di cambio quotati dalle principali banche. Qualora tali quotazioni non fossero disponibili, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede dalle procedure o ai sensi delle procedure fissate dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può consentire, a propria discrezione, l'utilizzo di altri metodi di valutazione se ritiene che questi riflettano meglio il valore equo degli attivi della Società.

## **II. Il passivo della Società comprende:**

- 1) tutti i prestiti, le cambiali e i conti esigibili;
- 2) tutti gli interessi maturati sui prestiti assunti dalla Società (ivi compresi gli oneri maturati per l'assunzione di tali prestiti);
- 3) tutte le spese maturate o pagabili (incluse, senza limitazione alcuna, le spese amministrative, le commissioni di gestione, inclusi gli eventuali compensi di incentivo, i compensi della banca depositaria e dell'agente amministrativo);
- 4) tutti le passività note, presenti e future, incluse tutte le obbligazioni contrattuali maturate che prevedono pagamenti in contanti o in natura, inclusi i dividendi dichiarati dalla Società ma non ancora distribuiti.
- 5) un accantonamento appropriato destinato ad imposte future basato sul capitale e sul reddito il Giorno di Valutazione, determinato di volta in volta dalla Società, e altre eventuali riserve autorizzate e approvate dal consiglio di amministrazione, nonché quelle

eventuali costituite dal consiglio di amministrazione per compensare eventuali minusvalenze della Società;

6) tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo e natura indicate conformemente ai principi contabili generalmente accettati. Per valutare l'ammontare di queste altre passività, la Società terrà conto di tutte le spese da essa sostenute, incluse le spese di costituzione, i compensi spettanti ai gestori, ai consulenti per gli investimenti (secondo i casi), i compensi e le spese spettanti ai contabili, alla banca depositaria e ai suoi corrispondenti, all'agente domiciliatario, all'agente amministrativo, al conservatore del registro, all'agente di trasferimento, all'incaricato dei pagamenti, ai distributori e ad altri rappresentanti permanenti nei paesi di registrazione, così come ai dipendenti della Società, gli emolumenti degli Amministratori e le ragionevoli spese vive degli stessi, la copertura assicurativa e ragionevoli spese di viaggio relative alle riunioni del consiglio di amministrazione, i costi per consulenze legali e quelli di revisione contabile, i costi e le spese relativi alla registrazione e al mantenimento della registrazione della Società presso le autorità governative e le borse valori nel Granducato del Lussemburgo o in altri Paesi, i costi di rendicontazione e di pubblicazione, compresi i costi di preparazione, stampa, pubblicità e distribuzione dei prospetti informativi, delle relazioni esplicative, delle relazioni periodiche o delle dichiarazioni di registrazione, i costi di stampa dei certificati azionari e i costi di tutte le relazioni per gli azionisti, tutte le tasse, le imposte, i costi dei diritti governativi e oneri analoghi, nonché tutte le altre spese operative, inclusi i costi di acquisto e vendita degli attivi, gli interessi, le spese bancarie e le commissioni di brokeraggio, le spese postali, telefoniche e di telex. La Società potrà accumulare pro rata temporis, annualmente o per diversi periodi, le spese amministrative e di altro tipo, regolari o periodiche.

### **III. Gli attivi saranno assegnati nel modo seguente:**

Il consiglio di amministrazione creerà un Comparto relativo a ciascuna categoria di azioni e potrà creare un Comparto relativo a più categorie di azioni nel modo seguente:

(a) Nel caso in cui più categorie di azioni siano relative ad un Comparto, gli attivi attribuibili a tali categorie saranno normalmente investiti in conformità alla politica di investimento specifica del rispettivo Comparto a condizione, tuttavia, che nell'ambito di esso il consiglio di amministrazione sia autorizzato a definire categorie di azioni corrispondenti a (i) una politica di distribuzione specifica, come la concessione o la negazione del diritto alla distribuzione e/o (ii) una struttura specifica di commissioni di vendita e di rimborso e/o (iii) una specifica struttura di costi di gestione o di consulenza, e/o (iv) un'assegnazione specifica di spese di distribuzione, di servizi agli azionisti o di altro genere e/o (v) la valuta o l'unità di valuta in cui può essere quotata la categoria e in base al tasso di cambio tra tale valuta o l'unità di valuta e quella di riferimento del relativo Comparto e/o (vi) l'utilizzo di diverse tecniche di copertura al fine di tutelare, nella valuta di riferimento del relativo Comparto, gli attivi e i ricavi quotati nella valuta della rispettiva categoria di azioni contro movimenti a lungo termine della valuta di quotazione e/o (vii) altre caratteristiche determinabili di volta in volta dal consiglio di amministrazione conformemente alla legge applicabile;

(b) I ricavi derivanti dall'emissione di azioni di una categoria saranno registrati nei libri contabili della Società per la rispettiva categoria o le rispettive categorie di azioni emesse relativamente al Comparto e, secondo i casi, il relativo ammontare si aggiungerà alla quota delle attività nette di tale Comparto attribuibile alla categoria di azioni da emettere;

(c) gli attivi, i passivi, il reddito e le spese attribuibili ad un Comparto saranno applicati alla categoria o alle categorie di azioni emesse relativamente a tale Comparto, conformemente alle disposizioni di cui al punto (a);

(d) ove un attivo derivi da un altro attivo, tale attivo derivato sarà riportato nei libri contabili della Società per la stessa categoria o le stesse categorie di azioni degli attivi dai cui sorge e, ad ogni rivalutazione dell'attivo, l'aumento o la riduzione di valore sarà applicato alla relativa categoria o categorie di azioni;

(e) nel caso in cui un attivo o un passivo della Società non possano essere considerati attribuibili ad una particolare categoria di azioni, questi saranno assegnati a tutte le categorie di azioni proporzionalmente ai rispettivi valori patrimoniali netti o nella misura determinata in buona fede dal consiglio di amministrazione, fermo restando che: (i) nel caso in cui gli attivi siano detenuti per conto di diversi Comparti in un conto, il rispettivo diritto di ciascuna azione corrisponderà alla quota proporzionale derivante dal conferimento della categoria di azioni in questione nel rispettivo conto, e (ii) il diritto cambierà secondo i versamenti e i prelievi effettuati per conto della categoria di azioni, come illustrato nei documenti di vendita delle azioni della Società. Per quanto riguarda i rapporti tra gli azionisti, ciascun Comparto della Società sarà trattato come un'entità separata.

(f) all'atto del pagamento delle distribuzioni ai detentori di una categoria di azioni, l'ammontare di tali distribuzioni sarà detratto dal valore patrimoniale netto di tale categoria di azioni.

Tutte le disposizioni e le determinazioni di valutazione dovranno essere interpretate ed eseguite conformemente ai principi contabili generalmente accettati.

In assenza di malafede, negligenza grave o errori evidenti, ogni decisione relativa al calcolo del valore patrimoniale netto adottata dal consiglio di amministrazione o da una banca, società o altri organismi nominati dal consiglio di amministrazione al fine di calcolare il valore patrimoniale netto, sarà definitiva e vincolante per gli azionisti presenti, passati e futuri della Società.

#### **IV. Ai fini del presente articolo:**

1) le azioni della Società che devono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 8 del presente Atto, saranno trattate come in essere e prese in considerazione immediatamente dopo il periodo specificato dal consiglio di amministrazione nel Giorno di Valutazione in cui è effettuata tale valutazione e, a partire da quel momento e fino al pagamento da parte della Società, il relativo prezzo sarà considerato una passività della Società;

2) le azioni che devono essere emesse dalla Società saranno trattate come in corso di emissione a partire dal momento specificato dal consiglio di amministrazione nel Giorno di Valutazione in cui è effettuata tale valutazione e, a partire da quel periodo fino al versamento a favore della Società, il relativo prezzo sarà considerato un debito dovuto alla Società;

3) tutti gli investimenti, i saldi liquidi e gli altri attivi espressi in valute diverse da quella di riferimento del relativo Comparto, saranno valutati dopo aver preso in considerazione il prezzo di mercato o il tasso di cambio in vigore alla data e ora di determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni; e

4) nel caso in cui in un Giorno di Valutazione la Società abbia stipulato di:

- acquistare degli attivi, il valore della controprestazione da pagare per tale attivo sarà evidenziato come una passività della Società e il valore dell'attivo da acquistare sarà evidenziato come un'attività della Società;
- vendere degli attivi, il valore della controprestazione che deve essere ricevuto per tale attivo sarà evidenziato come un'attività della Società e il valore dell'attivo da consegnare non sarà incluso nelle attività della Società;

tuttavia, nel caso in cui il valore esatto o il tipo di tale controprestazione o di tale attivo sia ignoto nel Giorno di Valutazione, il suo valore sarà stimato dalla Società.

**Art. 12. Frequenza e sospensione temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto per azione delle emissioni, rimborsi e conversioni di azioni.**

Con riguardo a ciascun Comparto o categoria di azioni, il valore patrimoniale netto per azione ed il prezzo dell'emissione, del rimborso e della conversione delle azioni sarà calcolato di volta in volta dal consiglio di amministrazione o da altro agente designato a tale fine dalla Società, almeno due volte al mese, con la frequenza determinata dal consiglio di amministrazione, e tale giorno sarà definito "Giorno di Valutazione".

La Società potrà sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto per azione di qualunque Comparto o categoria e l'emissione delle azioni ed il riscatto da parte degli azionisti, così come della conversione delle azioni da ed in ciascuna categoria:

- a) durante il periodo di chiusura della principale borsa valori o altro mercato in cui è quotata o negoziata, in un dato momento, una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili a tale categoria di azioni, eccettuati i giorni di normale chiusura e i giorni in cui l'attività di negoziazione è ridotta o sospesa, a condizione che tale limitazione o sospensione influisca sulla valutazione degli investimenti della Società attribuibili ad una categoria ivi quotata; o
- b) in presenza di qualsiasi situazione che secondo gli Amministratori costituisce un'emergenza tale da impedire lo smobilizzo o la valutazione degli attivi posseduti dalla Società attribuibili a tale categoria di azioni;
- c) allorché si verifichi un'interruzione nei sistemi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore degli investimenti di tale categoria di azioni o le quotazioni o il valore corrente in una borsa valori o in altro mercato relativamente agli attivi attribuibili a tale categoria di azioni; o
- d) allorché, per qualsiasi motivo, non sia possibile determinare tempestivamente o con esattezza i prezzi degli investimenti di proprietà della Società attribuibili a una categoria di azioni; o
- e) a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti chiamata a deliberare sullo scioglimento della Società, di qualsiasi Comparto o categoria di azioni, o volta ad informare gli azionisti della decisione del consiglio di amministrazione di eliminare Comparti o categorie di azioni.

Tale sospensione sarà pubblicata dalla Società, se ritenuto opportuno, e sarà comunicata agli azionisti che abbiano richiesto la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di azioni per le quali è stato sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto.

La sospensione relativa ad una particolare categoria di azioni non avrà alcun effetto sul calcolo del valore patrimoniale netto per azione, sull'emissione, sul rimborso e sulla conversione di azioni di altre categorie di azioni.

In caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, qualsiasi richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione sarà accettata al Giorno di Valutazione immediatamente successivo alla cessazione della sospensione, a meno che tale richiesta sia stata opportunamente ritirata.

**Titolo III  
AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA**

**Art. 13. Amministratori**

La Società sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da non meno di tre membri, non necessariamente azionisti della Società. Essi saranno eletti per un periodo non superiore a sei anni. Gli azionisti all'assemblea generale eleggeranno gli amministratori; gli azionisti inoltre determineranno il numero degli amministratori, il loro compenso e la durata della loro carica.

Gli amministratori saranno eletti con la maggioranza dei voti delle azioni presenti o rappresentate.

Qualunque amministratore potrà essere rimosso con o senza causa o essere sostituito in ogni momento a seguito di deliberazione dell'assemblea generale.

Nel caso di posto vacante nella carica di amministratore, i rimanenti amministratori potranno temporaneamente coprire il posto vacante; gli azionisti all'assemblea generale adotteranno una decisione finale relativamente a tale nomina.

#### **Art. 14. Riunioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione designerà tra i suoi membri il Presidente. Il consiglio potrà inoltre designare un segretario, non necessariamente un amministratore, che sarà responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti. Il consiglio di amministrazione si riunirà a seguito della convocazione da parte del Presidente o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Presidente presiederà tutte le riunioni del consiglio di amministrazione e le assemblee degli Azionisti. In sua assenza, gli Azionisti o i membri del consiglio potranno deliberare a maggioranza che un altro amministratore o, in caso di assemblea degli azionisti, ogni altra persona, presieda tali assemblee.

Il consiglio di amministrazione potrà designare funzionari, inclusi un direttore generale ed un vice direttore generale, così come ogni altro funzionario che la Società dovesse ritenere necessari per l'operatività e la gestione della Società. Tali designazioni potranno essere annullate in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. I funzionari non dovranno essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. Salvo che sia stabilito diversamente dal presente Atto costitutivo, ai funzionari spetteranno i diritti ed i doveri loro conferiti dal consiglio di amministrazione.

A tutti gli amministratori dovrà essere dato avviso scritto di ogni riunione del consiglio di amministrazione almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione, tranne che in circostanze di emergenza, nel qual caso la natura delle circostanze dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione della riunione. Si potrà rinunciare all'avviso con consenso scritto a mezzo telegramma, telex, telefax, o altro analogo mezzo di comunicazione. Non sarà richiesto un avviso separato per le singole riunioni che si terranno nei tempi e nei luoghi fissati con delibera del consiglio di amministrazione.

Ciascun amministratore potrà farsi rappresentare alla riunione del consiglio nominando per iscritto, a mezzo telegramma, telex o telefax o altro analogo mezzo di comunicazione, un altro amministratore quale suo delegato. Un amministratore potrà agire quale procuratore per più colleghi.

Gli amministratori potranno, inoltre, partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in conferenza telefonica o con altri analoghi sistemi di comunicazione, purché tutte le persone che partecipano alla riunione possano sentirsi a vicenda, ed in tal caso la partecipazione con tali modalità sarà equivalente ad una partecipazione di persona.

Gli Amministratori potranno partecipare soltanto a riunioni del consiglio di amministrazione debitamente convocate. La società non sarà vincolata dalla firma singola degli amministratori, salvo che ciò sia specificamente autorizzato da delibera del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare o agire validamente solo se sarà presente o rappresentata almeno la maggioranza degli amministratori, o il diverso numero di amministratori determinato dal consiglio.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno riportate nei verbali sottoscritti dal Presidente della riunione. Le copie di estratti di tali verbali da produrre in procedimenti giudiziari, o in altra occasione, saranno valide soltanto se sottoscritte dal Presidente della riunione o da altri due amministratori.

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati alla riunione. Nel caso in cui, in sede di riunione, vi sia uno stesso numero di voti a favore o contro una deliberazione, il voto del Presidente sarà il voto decisivo.

Le deliberazioni scritte approvate e sottoscritte da tutti gli amministratori avranno la stessa efficacia delle deliberazioni adottate in sede di riunioni del consiglio; ogni amministratore approverà tali deliberazioni per iscritto, a mezzo telegramma, telex, telefax o altro analogo mezzo di comunicazione. Tale approvazione sarà confermata per iscritto e l'insieme di tutti i documenti costituirà il verbale comprovante che la decisione è stata adottata.

#### **Art. 15. Poteri del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di disposizione e di amministrazione nell'ambito dell'oggetto sociale, in conformità ai limiti di investimento determinati qui di seguito dall'articolo 18.

Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dal presente Atto costitutivo all'assemblea generale degli azionisti, sono di competenza del consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 16. Potere di firma per la Società**

Nei confronti dei terzi, la Società è validamente vincolata dalle sottoscrizioni congiunte di due amministratori o dalla firma congiunta o singola delle persone cui tale potere sia stato delegato dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 17. Delega di poteri**

Il consiglio di amministrazione della società potrà delegare i propri poteri di conduzione della gestione quotidiana e degli affari della società (incluso il diritto di autorizzare la firma per la Società) e i propri poteri di compiere atti a favore della politica e dell'oggetto sociale, ad una o più persone fisiche o giuridiche, che non dovranno essere necessariamente membri del consiglio di amministrazione, che avranno i poteri determinati da quest'ultimo e che potranno sub-delegare a terzi i propri poteri, se il consiglio di amministrazione lo autorizza.

La Società potrà stipulare un accordo di gestione con uno o più gestori (i "Gestori"), come meglio descritto nei documenti di vendita delle azioni della Società, che forniranno alla Società raccomandazioni e consigli relativi alla politica di investimento della Società in conformità all'articolo 18 del presente atto e, su base giornaliera e sotto il controllo totale e la responsabilità del consiglio di amministrazione, potrà avere effettiva discrezione di acquistare e vendere titoli e altre attività della Società entro i limiti di un accordo scritto.

Il consiglio potrà anche conferire poteri speciali di rappresentanza mediante procura privata o notarile.

#### **Articolo 18. Politica e limiti all'investimento.**

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi, ha il potere di determinare: i) le politiche di investimento da applicarsi a ciascun Comparto, ii) le strategie di copertura da applicare a specifiche categorie di azioni nell'ambito di specifici Comparti, e iii) le linee di condotta da seguire nella gestione e conduzione degli affari della Società, il tutto nell'ambito delle limitazioni che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione in conformità alla legge e ai regolamenti in vigore.

Le borse valori e mercati regolamentati saranno situati in qualsiasi Paese dell'Europa, Asia, Oceania, continente americano, Australia o Africa.

Entro tali limiti, il consiglio di amministrazione deciderà che gli investimenti siano effettuati in:

- 1) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un Mercato Regolamentato in uno Stato membro dell'Unione Europea in conformità alla Direttiva 93/22/CEE;
- 2) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato in uno Stato membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico;
- 3) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori in uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea o negoziati in un altro mercato di uno Stato non membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, operi regolarmente e sia aperto al pubblico;
- 4) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che:
  - le modalità di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in un Mercato Regolamentato, borsa valori o altro mercato regolamentato, come descritto sopra ai punti (1) – (3),
  - tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione;
- 5) Quote di OICVM e/o altro OIC nel significato del primo e secondo trattino dell'Articolo 1(2) della Direttiva 85/611/CEE, situato o meno in uno Stato membro dell'Unione Europea, a condizione che
  - tali altri OIC siano autorizzati conformemente ad una legislazione che preveda che essi sono soggetti ad una vigilanza che l'Autorità competente (la "CSSF") considera equivalente a quella stabilita dalla legislazione comunitaria, e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
  - il livello di protezione garantito ai detentori di quote in tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM, ed in particolare le norme concernenti la segregazione degli attivi, i prestiti, concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di Valori Mobiliari e di Strumenti del Mercato Monetario siano soggetti a regole equivalenti ai requisiti della Direttiva 85/611/CEE;
  - l'operatività degli altri OIC sia oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e passività, del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento;
  - non oltre il 10% delle attività degli OICVM o degli altri OIC, di cui si prospetta l'acquisizione, possa, conformemente ai loro documenti costitutivi, essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o altri OIC;
- 6) Depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati, e abbiano una scadenza non superiore 12 mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la sede legale in uno Stato Membro dell'UE o, qualora la sede legale dell'ente creditizio sia situata in uno Stato non membro dell'UE, che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle stabilite dalla legislazione comunitaria;
- 7) Strumenti Finanziari Derivati, i.e. in particolare opzioni, *future*, compresi strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti, negoziati in Mercati Regolamentati o altro mercato di cui sopra ai punti (1), (2) e (3), e/o Strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter, "derivati OTC"), a condizione che:
  - (i) - l'attività sottostante consista in strumenti di cui ai punti da (1) a (8), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute in cui il Fondo può investire in base ai propri obiettivi di investimento;
  - le controparti di tali operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, e

- i derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro equo valore su iniziativa dell'OICVM;
  - (ii) in nessun caso tali circostanze determineranno un allontanamento del Fondo dai propri obiettivi di investimento.
- 8) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato, contemplati ai punti da (1) a (4), la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'UE o dalla Banca Europea di Investimenti, da uno Stato non Membro dell'Unione Europea, o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati Membri, o
  - emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui Mercati Regolamentati di cui sopra, ai punti (1), (2) o (3), o
  - emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario; o
  - emessi da altri istituti che appartengono alle categorie approvate dalla CSSF nella misura in cui gli investimenti in tali strumenti godano di una protezione degli investitori equivalente a quella stabilita nel primo, secondo e terzo trattino, e purché l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno dieci milioni di euro (10.000.000 euro), presenti e pubblici i conti annuali conformemente alla direttiva 78/660/CEE, sia un soggetto che, all'interno di un Gruppo di Società comprendente una o più società quotate in borsa, sia dedicato al finanziamento del gruppo, ovvero si tratti di un ente dedicato al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di "liquidity line" bancaria.
- (9) In conformità con il principio di diversificazione del rischio, fino al 100% delle attività nette di ciascun Comparto, in valori mobiliari emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'UE, dai suoi enti locali, da un altro Stato Membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o da un organismo internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che, nel caso in cui la Società decida di avvalersi di tale disposizione, essa detenga, per conto del Comparto istituito, in relazione alla categoria o categorie di azioni, titoli di almeno sei diverse emissioni, senza che i valori di una stessa emissione superino il 30% delle attività nette di tale Comparto.

La Società è autorizzata (i) a fare uso di tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e a tutti gli strumenti finanziari sopra descritti consentiti dalla legge a condizione che tali tecniche e strumenti siano usati per finalità di gestione efficiente del portafoglio, e (ii) a fare uso di tecniche e strumenti finalizzati a fornire protezione contro i rischi di cambio nel contesto della gestione delle proprie attività e passività.

#### **Art. 19. Conflitto di interessi**

Nessun contratto o transazione tra la Società e ogni altra società o azienda sarà influenzato o invalidato dal fatto che uno o più amministratori o funzionari della Società abbia un interesse oppure sia amministratore, socio, funzionario o dipendente in tale altra società o azienda. A nessun amministratore o funzionario della Società che svolga

altresì funzioni di amministratore, funzionario o dipendente di un'altra società o azienda con la quale la Società ha rapporti contrattuali o altri rapporti d'affari sarà impedito, in ragione della affiliazione con tale altra società o azienda, di valutare, votare o agire in merito a questioni relative a tali contratti e altri affari.

Nel caso in cui un amministratore o funzionario della Società abbia un interesse in un'operazione della Società, contrario agli interessi della stessa, tale amministratore o funzionario dovrà rendere noto al consiglio di amministrazione tale interesse contrario e non prenderà in considerazione o non voterà tale operazione; tale transazione e interesse contrario dovrà essere riportato alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Il termine "Interesse contrario", impiegato nella frase che precede, non includerà le relazioni, con o senza interesse, in questioni, posizioni o transazioni che coinvolgeranno persone, società o entità determinate di volta in volta, a propria discrezione, dal consiglio di amministrazione.

#### **Art. 20. Manleva degli amministratori**

La società terrà indenni gli amministratori o funzionari, ed i loro eredi, esecutori ed amministratori, con riguardo alla spese da questi ragionevolmente sostenute in relazione ad azioni, cause o procedimenti dei quali possono essere fatti parte per il motivo di essere, o essere stati, amministratori o funzionari della Società, o, a richiesta di quest'ultima, di un'altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale essi non abbiano diritto ad essere tenuti indenni, tranne che in relazione a questioni in cui essi siano stati definitivamente giudicati responsabili di colpa grave o cattiva condotta a seguito di azione, causa o procedimento; in caso di composizione amichevole, l'indennizzo sarà riconosciuto soltanto in relazione alle questioni rientranti nella sfera applicativa della composizione amichevole, riguardo alle quali la Società sia stata informata dal proprio consulente legale che la persona da indennizzare non ha commesso tale violazione dei propri doveri. Il diritto all'indennizzo non escluderà altri diritti a lui eventualmente spettanti.

#### **Art. 21. Revisori**

I dati contabili contenuti nella relazione annuale della Società saranno esaminati da un revisore ("*réviseur d'entreprises agréé*") nominato dall'assemblea generale degli azionisti e retribuito dalla Società.

Il revisore adempierà tutti i doveri prescritti dalla Legge.

### **Titolo IV**

#### **ASSEMBLEE GENERALI – ESERCIZIO SOCIALE – DISTRIBUZIONI**

#### **Art. 22. Assemblee generali degli Azionisti della società**

1. L'assemblea generale degli azionisti della società rappresenterà l'intero corpo degli azionisti della Società. Le sue deliberazioni vincoleranno tutti gli azionisti indipendentemente dalle categorie di azioni da questi detenute. Essa avrà i più ampi poteri di ordinare, compiere e ratificare gli atti relativi ad operazioni della Società.

2. L'assemblea generale degli azionisti si riunirà su convocazione del consiglio di amministrazione.

3. Essa potrà altresì essere convocata su richiesta degli azionisti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

4. L'assemblea generale annuale si terrà in conformità alla legge lussemburghese presso la sede legale della società in Lussemburgo, il terzo mercoledì del mese di aprile di tutti gli anni, alle ore 11.00 a.m. La prima assemblea generale annuale si terrà nel mese di aprile 2004.

5. Se tale giorno non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il giorno lavorativo bancario immediatamente successivo.

6. Altre assemblee degli azionisti potranno tenersi nei luoghi e nei tempi specificati nei relativi avvisi di assemblea.

7. Gli azionisti di riuniranno su convocazione del consiglio di amministrazione in conformità ad un avviso che indichi l'ordine del giorno, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, a ciascun azionista titolare di azioni nominative, all'indirizzo riportato nel registro degli azionisti. La distribuzione di tale avviso agli azionisti titolari di azioni nominative non deve essere giustificato all'assemblea. L'ordine del giorno sarà predisposto dal consiglio di amministrazione ad eccezione dei casi in cui l'assemblea si riunisca su richiesta scritta degli azionisti, nel qual caso il consiglio di amministrazione potrà predisporre un ordine del giorno integrativo.

8. Inoltre, nel caso in cui siano emesse azioni al portatore, l'avviso dell'assemblea sarà pubblicato in conformità alla legge nel "*Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations*", in uno o più giornali lussemburghesi, e in altri giornali individuati dal consiglio di amministrazione.

9. Nel caso in cui tutte le azioni siano in forma nominativa e non siano effettuate pubblicazioni, gli avvisi agli azionisti potranno essere inviati soltanto per lettera raccomandata.

10. Se tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati e si ritengono debitamente convocati ed informati in merito all'ordine del giorno, l'assemblea generale potrà avere luogo senza alcun avviso.

11. Il consiglio di amministrazione potrà determinare tutte le altre condizioni che dovranno essere soddisfatte dagli azionisti al fine di partecipare all'assemblea degli azionisti.

12. Le questioni trattate all'assemblea degli azionisti saranno limitate a quelle contenute nell'ordine del giorno (che includerà tutte le questioni previste dalla legge) e le questioni incidentali rispetto ad esse.

13. Ogni azione di qualsiasi categoria dà diritto ad un voto, in conformità alla legge lussemburghese ed al presente Atto costitutivo. Un azionista potrà partecipare all'assemblea degli azionisti conferendo procura scritta ad un'altra persona che non dovrà essere necessariamente un azionista e che potrà essere un amministratore della Società.

14. Salvo che sia stabilito diversamente dalla legge o nel presente Atto, le deliberazioni dell'assemblea generale saranno adottate con il voto della maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati. Le frazioni cumulate di azioni non daranno diritto al voto.

#### **Art. 23. Assemblee generali degli azionisti di un Comparto o di una categoria di azioni.**

Gli azionisti della categoria o delle categorie emesse nell'ambito di qualunque Comparto, potranno riunirsi, in ogni momento, in assemblea generale, al fine di decidere questioni relative esclusivamente a tale Comparto.

Inoltre, gli azionisti di qualunque categoria di azioni potranno riunirsi, in ogni momento, in assemblea generale per questioni attinenti specificamente a tale categoria.

Le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafi 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, si applicheranno altresì a tali assemblee generali.

Ogni azione dà diritto ad un voto in conformità alla legge lussemburghese ed al presente Atto costitutivo. Gli azionisti potranno partecipare sia personalmente, sia conferendo procura scritta ad un'altra persona, che non dovrà essere necessariamente un azionista e che potrà essere un amministratore.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente atto, le deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti di un Comparto o di una categoria di azioni

saranno adottate con la maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

**Art. 24. Scioglimento e fusione di Comparti o categorie di azioni.**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il valore complessivo del patrimonio netto di un determinato Comparto o di una categoria di azioni nell'ambito di un Comparto si sia ridotto o non abbia raggiunto l'ammontare determinato dal consiglio di amministrazione quale livello minimo per tale Comparto o categoria di azioni, affinché possa essere gestito in maniera economicamente efficiente, o nel caso di una modifica sostanziale della situazione politica, economica o monetaria o per questioni di razionalizzazione economica, il consiglio di amministrazione potrà decidere di rimborsare tutte le azioni della categoria o delle categorie interessate al valore patrimoniale netto per azione (prendendo in considerazione i reali prezzi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo), calcolato nel giorno di valutazione in cui avrà effetto tale decisione.

La Società invierà un avviso ai detentori della categoria o delle categorie di azioni interessate prima della data effettiva di rimborso coattivo, tramite la quale indicherà i motivi e la procedura relativa alle operazioni di rimborso: i detentori di azioni nominative riceveranno una comunicazione per iscritto; la Società informerà i detentori di azioni al portatore mediante pubblicazione di un avviso nei giornali che saranno individuati dal consiglio di amministrazione, salvo che tali azionisti e i loro indirizzi siano noti alla Società. Se non è deciso diversamente nell'interesse degli azionisti, o al fine dell'equità del trattamento degli azionisti, gli azionisti della categoria o del Comparto in questione potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni senza spesa alcuna (prendendo in considerazione i prezzi reali di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) prima della data effettiva del rimborso coattivo.

Fatti salvi i poteri conferiti al consiglio di amministrazione ai sensi del precedente paragrafo, l'assemblea generale degli azionisti di una o di tutte le categorie di azioni emesse per un determinato Comparto ha la facoltà, su proposta del consiglio di amministrazione, di rimborsare tutte le azioni della categoria o delle categorie interessate e di corrispondere agli azionisti il valore patrimoniale netto delle loro azioni (prendendo in considerazione i reali prezzi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) calcolato nel Giorno di Valutazione in cui avrà effetto tale decisione. Non sarà richiesto alcun quorum per tale assemblea generale degli azionisti che potrà deliberare a maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati e con diritto di voto all'Assemblea.

Gli attivi che non possono essere distribuiti ai rispettivi beneficiari al termine della procedura di rimborso saranno custoditi presso la Banca depositaria per un periodo di sei mesi a partire da questa data, trascorso il quale questi attivi saranno depositati presso la *Caisse des Consignations*, a favore degli aventi diritto.

Tutte le azioni rimborsate saranno annullate.

Nelle stesse circostanze previste al primo paragrafo del presente articolo, il consiglio di amministrazione ha la facoltà di decidere di assegnare gli attivi di un determinato Comparto a quelli di un altro Comparto in essere nell'ambito della Società o di un altro organismo di investimento collettivo soggetto alle disposizioni della Parte I della Legge o ad un altro Comparto nell'ambito di tale altro organismo di investimento collettivo (il "Nuovo Comparto") e di ridesignare le azioni della categoria o di un'altra categoria interessata quali azioni di altre categorie (in seguito ad un frazionamento o ad una fusione, ove necessario, ed al pagamento dell'ammontare corrispondente agli eventuali diritti frazionati agli azionisti). Tale decisione sarà pubblicata nelle stesse modalità descritte al primo paragrafo del presente articolo un mese prima della sua entrata in vigore (e, inoltre, la pubblicazione conterrà informazioni relative al nuovo Comparto), al

fine di consentire agli azionisti di richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, senza alcuna spesa, durante tale periodo.

Fatti salvi i poteri conferiti al consiglio di amministrazione ai sensi del precedente paragrafo, l'assemblea generale degli azionisti di una o di tutte le categorie di azioni emesse per un determinato Comparto ha la facoltà di deliberare un versamento delle attività e delle passività attribuibili ad un Comparto in un altro Comparto della Società; tale decisione non richiederà alcun quorum e tale fusione sarà deliberata con la maggioranza semplice degli Azionisti presenti o rappresentati e con diritto di voto a tale assemblea.

Un versamento delle attività e delle passività attribuibili ad un Comparto verso un altro organismo di investimento collettivo, come definito al quinto paragrafo del presente articolo, o verso un altro Comparto di tale altro organismo di investimento collettivo, richiederà una deliberazione degli azionisti della categoria o delle categorie di azioni emesse nel Comparto interessato, adottata con i requisiti di quorum necessari per modificare l'Atto costitutivo (come stabiliti dal successivo Articolo 30), salvo il caso in cui tale fusione debba essere attuata con un organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese di tipo contrattuale ("*fonds commun de placement*") o con un organismo di investimento collettivo estero, nel qual caso le deliberazioni saranno vincolanti per gli azionisti che abbiano votato a favore di tale fusione.

#### **Art. 25. Esercizio sociale**

L'esercizio sociale della Società avrà inizio il primo giorno di gennaio e terminerà l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale inizia alla data di costituzione della Società e termina il 31 dicembre 2003.

#### **Art. 26. Impiego del reddito/Distribuzioni**

L'assemblea generale degli azionisti della categoria o categorie emesse nell'ambito di un qualsiasi Comparto, su proposta del consiglio di amministrazione ed entro i limiti stabiliti dalla legge, potrà decidere come disporre dei risultati di tale Comparto e potrà di volta in volta dichiarare, o autorizzare il consiglio di amministrazione a dichiarare, le distribuzioni.

Per qualsiasi categoria di azioni che attribuisce il diritto alle distribuzioni, il consiglio di amministrazione potrà decidere di pagare dividendi provvisori in conformità alle condizioni stabilite dalla legge.

La corresponsione delle distribuzioni ai titolari di azioni nominative sarà effettuato a favore di tali azionisti all'indirizzo risultante dal registro degli azionisti. La corresponsione delle distribuzioni ai titolari di azioni al portatore sarà effettuato su presentazione della cedola dei dividendi all'agente o agli agenti designati a tal fine dalla Società.

Le distribuzioni potranno essere pagate nella valuta e nei tempi e luoghi che saranno determinati dal consiglio di amministrazione di volta in volta.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di distribuire dividendi in azioni in luogo di dividendi in contanti, rispettando le modalità e le condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione.

Ogni distribuzione che non sia reclamata entro cinque anni dalla dichiarazione sarà trattenuta e girata alla categoria o categorie di azioni emesse con riguardo al Comparto in questione.

Non sarà pagato alcun interesse sui dividendi dichiarati dalla Società e tenuti da quest'ultima a disposizione del beneficiario.

### **Titolo V DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27. Depositaria**

Nei limiti stabiliti dalla legge, la Società stipulerà un contratto di custodia con un Istituto bancario o di risparmio, come definito dalla legge 5 aprile 1993 relativa al settore finanziario, e successive modificazioni (di seguito “la Depositaria”).

La Depositaria adempirà i doveri e le responsabilità stabilite dalla Legge.

Se la Depositaria desidera recedere, il consiglio di amministrazione farà del suo meglio al fine di individuare una nuova depositaria entro due mesi da quando tale recesso sia divenuto effettivo. Gli amministratori potranno far cessare la nomina della Depositaria, ma non la rimuoveranno a meno che e fin tanto che non sia stato designato un successore che agisca in luogo di questa.

#### **Art. 28. Scioglimento della Società**

La Società potrà in ogni momento essere sciolta per deliberazione dell’assemblea generale degli azionisti nel rispetto dei requisiti di quorum e maggioranza stabiliti al successivo articolo 30.

Nel caso in cui il capitale sociale scenda al di sotto del due terzi del capitale minimo indicato sopra all’articolo 5, la questione dello scioglimento della Società sarà sottoposta all’assemblea generale degli azionisti da parte del consiglio di amministrazione. L’Assemblea generale, per la quale non è richiesto alcun quorum, deciderà a maggioranza semplice dei voti delle azioni rappresentate all’assemblea.

La questione dello scioglimento della Società sarà inoltre sottoposta all’assemblea generale ogni qual volta il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo indicato sopra all’articolo 5; in tal caso, l’assemblea generale si terrà senza alcun requisito di quorum e lo scioglimento potrà essere deliberato dagli azionisti che rappresentino un quarto dei voti rappresentati all’assemblea.

L’assemblea sarà convocata in modo da riunirsi entro un periodo di quaranta giorni dall’accertamento che le attività nette della Società sono scese al di sotto dei due terzi o un quarto del minimo legale, secondo i casi.

#### **Art. 29. Liquidazione**

La liquidazione sarà condotta da uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche, designati dall’assemblea generale degli azionisti, che determinerà altresì i loro poteri e compensi.

#### **Art. 30. Emendamenti all’Atto costitutivo**

Il presente Atto costitutivo potrà essere emendato dall’Assemblea generale degli azionisti nel rispetto dei requisiti di quorum e maggioranza stabiliti dalla legge 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modificazioni.

#### **Art. 31. Dichiarazioni**

I termini di genere maschile includono anche i termini di genere femminile ed i termini relativi a “persone” ed “azionisti” includono anche società di capitali, società di persone, associazioni e altri gruppi di persone costituite o meno sotto forma di società o associazione.

#### **Art. 32. Legge applicabile**

Tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Atto costitutivo saranno disciplinati dalla legge 10 Agosto 1915, relativa alle società commerciali, e dalla Legge, come di volta in volta modificate o da modificare.